



Comando Provinciale Vigili del Fuoco

via L. Russo, 77 - 51100 PISTOIA
telefono 0573/98431 - telefax 0573/984344

LINEA GUIDA PER L'USO DI STUFE RADIANTI CON ALIMENTAZIONE A GAS PROPANO LIQUIDO "COSIDDETTI FUNGHI RADIANTI", E L'USO DELLE COSIDDETTE "STUFE A FIAMMA"

Sommario

1. SCOPO	1
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE	4
3.1 IDONEITÀ E CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI	4
3.2 IDONEITÀ DEI LUOGHI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE	5
3.3 DIVIETO DI EFFETTUAZIONE DI DEPOSITO E EVENTUALE MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEGLI APPARECCHI DOTATI DI BOMBOLE ALLACCIATE, DURANTE L'ORARIO DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI	7
4. REQUISITI E RACCOMANDAZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONI	9

1. SCOPO

In armonia ai principi Costituzionali, la legislazione pone particolare attenzione alle disposizioni finalizzate alla sicurezza delle persone, dei beni e degli animali, in particolare modo in relazione all'impiego del gas per gli usi domestici e similari e per usi diversi.

Le fonti normative di settore comprendono numerose norme giuridiche di rango diverso che possono essere riassunte in:

- **regole tecniche di prevenzione incendi**, emanate dal Ministero dell'Interno, anche in collaborazione con altri Ministeri di volta in volta interessati che assumono il rango di norma cogente;
- **norme volontarie** emanate secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. In tale fattispecie per "**norma**" devono intendersi "**una specifica tecnica**", adottata da un **ORGANISMO DI NORMAZIONE RICONOSCIUTO**, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

- *norma internazionale*: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
- *norma europea*: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;
- *norma armonizzata*: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;
- *norma nazionale*: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale."

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (*dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.*) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono in sintesi, documenti che specificano "come fare bene le cose" garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe.

La vigente disciplina nazionale ha le basi nella **legge 06.12.1971 n° 1083**, specifica per i gas combustibili, che introduce l'obbligo di realizzare apparecchi e impianti **a regola d'arte** e per la quale - **(art.1)** - "*tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi simili devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza*".

La disposizione normativa è stata oggetto di modifiche e aggiornamenti avvenute in ultimo con la pubblicazione sulla G.U. n. 72 del 26.03.2019, del D. Lgs. n. 23 del 21.02.2019, riportante "Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE"

L'articolo 3 della stessa legge introduce il precetto per il quale "*tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato*" ¹

A rafforzare la valenza delle citate norme, il successivo **articolo 5** aveva stabilito che "

1. Il fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio, non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a quarantacinquemila euro.

2. Il fabbricante, l'importatore o il mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/426, che immette sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio con una o piu' non conformita' formali di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/426, fermo restando l'obbligo di porre fine a tale stato di non conformita', ovvero in violazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dell'articolo 7 e ai medesimi paragrafi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

¹ oggi Ministero delle Imprese e del made in Italy

3. Il distributore che mette a disposizione sul mercato un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio in violazione degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/426 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a quindicimila euro.

4. L'operatore economico che non osserva i provvedimenti delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/426, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.

5. Il distributore e' ritenuto un fabbricante, soggetto agli obblighi dei costruttori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/426, se immette sul mercato un apparecchio o un accessorio con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, in modo che la conformità ai requisiti del regolamento risulti modificata.

6. Chiunque non osserva le disposizioni della presente legge diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1”.

Il mancato utilizzo di una norma tecnica non presuppone automaticamente il fatto che l'impianto non sia stato eseguito a regola d'arte e che lo stesso non sia sicuro, tuttavia occorre che l'eventuale diverso orientamento seguito porti, attraverso dimostrazione tecnico scientifica, al raggiungimento di un livello di sicurezza almeno equivalente o superiore alla norma tecnica applicabile.

I decreti e le disposizioni legislative succedutesi dal 1990 ad oggi in materia di impianti a partire dalla Legge 05.03.1990 n° 46 oramai abrogato e il vigente DM 28.01.2008 n°37 ², hanno confermato la piena applicazione della legge 1083/1971_

Analogamente in ambito comunitario la vigente legislazione, attraverso l'emanazione della Direttiva 90/396/ del Consiglio del 29.06.1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di apparecchi a gas, successivamente sostituita dalla Direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2009 a sua volta abrogata con l'emanazione del REGOLAMENTO (UE) 2016/426 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 in materia di apparecchi a gas, ha sancito che gli Stati membri sono tenuti a garantire sul proprio territorio la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza degli animali domestici e dei beni, dai rischi derivanti dall'uso degli apparecchi a gas, sancendo altresì la libera commercializzazione **solo ed esclusivamente se gli “apparecchi”**, utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura dell'acqua non superiore a 105° C nonché gli apparecchi bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati con i bruciatori precitati, **soddisfano i cosiddetti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.**

Il Regolamento sancisce altresì che si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dall'allegato I, gli apparecchi e i dispositivi conformi:

- a. alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;

² Cfr: Linea guida operativa all'applicazione del DM 22.01.2008 N° 37 emanato dalla Regione Toscana

b. *alle norme nazionali che li riguardano, nella misura in cui nel settore coperto da tali norme nazionali, non esistono norme armonizzate.*

Anche in siffatta fattispecie va precisato che il mancato utilizzo di una norma tecnica armonizzata non presuppone automaticamente il fatto che l'apparecchio non sia stato eseguito a regola d'arte e che lo stesso non sia sicuro.

Tuttavia sarà cura del fabbricante o del suo rappresentante, se intende immettere nel mercato l'apparecchio, dimostrare la sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza, attraverso i mezzi per attestarne la conformità previsti dal capo IV del Regolamento UE 2016/426, previo sottoposizione a procedure e prove del prototipo da parte di un Organismo Notificato in conformità a quanto previsto dall'allegato III al regolamento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo di questo documento è quello di fornire delle indicazioni, prescrizioni e avvertenze, non esaustive, affinché l'utilizzo degli apparecchi di riscaldamento ricadenti in ambito di applicazione delle fonti normative innanzi citate, siano essi **“funghi radianti alimentati a gas GPL”** e **“stufe a fiamma alimentate a GPL”** attraverso singole bottiglie o bombole di gas propano liquido o relative miscele, avvenga in modalità da garantire la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza degli animali domestici e dei beni, dai rischi derivanti dal loro uso_

Per quanto non espressamente indicato nella presente nota, si rimanda alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, integralmente applicabili anche se non richiamate.

3. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE

3.1 IDONEITÀ E CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI

Per apparecchio utilizzatore a gas (***fungo radiante e stufe-fiamma***), deve intendersi un apparecchio provvisto di uno o più bruciatori, di dispositivi di comando, controllo e sicurezza, avente la funzione di utilizzare gas combustibile.

Gli apparecchi utilizzati per il riscaldamento, alimentati a mezzo di singole bottiglie o bombole di gas propano liquido denominati e **“stufe radianti a fungo”** e le **“stufe-fiamma”**, di potenza superiore a 4,2 KW, ai sensi di quanto disciplinato dal Regolamento Comunitario (EU) 2016/426, si presumono ³ conformi e rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza, se sono stati fabbricati in conformità alla norma europea armonizzata **UNI EN 14543:2017** recante **“Specifiche per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto – Apparecchi di riscaldamento da patio – Apparecchi di riscaldamento non raccordabili a condotto di scarico dei fumi per l'utilizzo all'aperto o in spazi ampiamente ventilati”**.

Ogni apparecchio deve dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma che, in risposta a un segnale del sensore, mantiene aperta l'alimentazione del gas e la interrompe in assenza della fiamma, nonché di dispositivo che ne interrompa il flusso di alimentazione nel caso di

³ ex art. 3 Legge n° 1083/1971 e art. 5 Direttiva 2009/142/CE

superamento dell'inclinazione dell'asse verticale rispetto al piano di appoggio stabile, prevista dal fabbricante in conformità alla norma UNI EN 14543.

Ogni apparecchio deve essere dotato di regolatore di pressione che deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le apparecchiature installate e comunque avere una portata garantita di 1 kg/h o di 3 kg/h.

I regolatori di portata garantita di 3 kg/h devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza in conformità al punto A.1 o A.2. della norma UNI 16129:2013, recante: *Regolatori di pressione, dispositivi automatici di inversione aventi pressione massima regolata di 4 bar, con capacità massima di 150 kg/h, dispositivi di sicurezza associati e adattatori per butano, propano e loro miscele* “

Questi devono essere controllati periodicamente secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante, ponendo particolare cura che il loro sfiato sul coperchio non sia ostruito.

Il tubo flessibile non metallico deve essere conforme alla norma UNI CIG 7140, avere lunghezza non minore di 400 mm e non maggiore di 2000 mm_

Se di Tipo A1 o A.2 secondo la classificazione fornita dalla norma UNI CIG 7140, deve essere collegato mediante portagomma e fascette conformi alla norma UNI 7141.

Se di tipo B o C deve essere dotato alle due estremità di raccordi terminali metallici fissati al tubo.

Il tubo flessibile di tipo **A1** o **A2** deve esser sostituito entro l'anno limite di impiego indicato in stampigliatura nel tubo medesimo e comunque entro cinque anni dopo quello di fabbricazione per quelli di tipo A1 e entro dieci anni quelli di tipo A2.

I tubi flessibili di tipo B e C, devono essere sostituiti entro la durata di durabilità indicata dal fabbricante.

Il tubo flessibile, laddove metallico deve essere conforme alla norma UNI EN 14800 ed avere larghezza massima di 2000 mm_

E' vietato collegare due o più tubi flessibili tra loro.

3.2 IDONEITA' DEI LUOGHI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Gli apparecchi di cui alla presente Sezione, devono essere installati e utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, anche in merito alle manutenzioni e che devono accompagnare ciascun apparecchio.

L'installazione degli apparecchi dovrà altresì avvenire in conformità alle specifiche norme emanate dall'UNI sotto la denominazione di norme UNI –CIG:

- **7131:2014** – *impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – progettazione, installazione e messa in servizio;*
- **UNI/TR 11426:2011** – *utilizzo di impianti non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto – progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio, (per quanto applicabile);*
- tutte le altre norme di riferimento applicabili richiamate o meno nelle citate norme di buona tecnica.

L'installazione è consentita esclusivamente nelle aree all'aperto o in spazi ampiamente ventilati o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, ampiamente areate e ventilate con almeno un lato completamente sprovvisto di parete, assicurando comunque una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali.

Le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti devono essere riportate in modo durevole e rese ben visibili. Ciascun apparecchio deve recare direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all'utente, la seguente avvertenza “ **L'uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericolo ed è vietato**”.

La bombola di alimentazione dell'apparecchio deve essere installata in posizione verticale con rubinetto o valvola in alto.

La bombola, il regolatore di pressione e il tubo flessibile devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa superare i 50° C per effetto di irraggiamento solare o per la presenza di vicine sorgenti di calore.

La bombola, il regolatore di pressione e il tubo flessibile devono essere installati in luogo protetto dalle intemperie, da possibili urti accidentali e ribaltamenti, da manomissioni, lontani da cunicoli, fosse, cavedi e locali con pavimento a quota inferiore rispetto al piano di campagna.

Per quanto possibile la collocazione in opera dei predetti impianti dovrà avvenire in zona prossima alle pareti degli edifici, opportunamente stabilizzati, per evitarne il rovesciamento anche in caso di urti o spostamenti di una massa di persone, potendo il rovesciamento essere concausa di formazione di una massa gassosa dalla fase liquida di GPL, per espansione nel passaggio di stato liquido/gas.

La protezione contro gli urti accidentali deve essere altresì oggetto di valutazione a adozione di relative misure, nell'ipotesi che le aree di stazionamento siano utilizzate anche per usi carrabili.

Il piano di appoggio della bombola deve essere stabile e di materiale incombustibile.

Il vano di alloggiamento della bombola deve:

- avere il volume interno pari a 1,5 volte il volume della bombola e non essere adibito al ricovero di apparati o materiali estranei all'installazione;
- essere dotato di aperture di areazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della superficie in pianta, direttamente comunicante con l'esterno, distribuite in basso e in alto. Queste ultime devono essere a quota prossima a quella del pavimento per evitare la formazione di sacche di gas propano liquido e le griglie di protezione non devono ridurre la sezione utile.

Dal momento che il GPL in fase gassosa è più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, la bombola non deve essere installata:

- a livello più basso del suolo (piano di campagna)
- in prossimità di materiali combustibili, prese ed interruttori elettrici, prese di aria di condotti e aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore;

L'apparecchio deve essere collocato in opera ad una distanza non inferiore a :

- *m 1,00 da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore al piano di campagna, prese d'aria e porte finestre a livello di appoggio;*
- *a m. 2,00 da caditoie non dotate di sifone idraulico;*

E' consentita l'installazione degli apparecchi nello spazio non antistante all'accesso ai locali e non antistante alle vie di esodo degli stessi.

Al fine di impedire che il flusso termico radiante costituisca sorgente di innesco di materiale combustibile, o oggetto di danneggiamento di componenti di impianti esterni, quali a semplice titolo di esempio, linee elettriche di alimentazione di corpi illuminanti, dovrà essere garantita da questi ultimi **una distanza non inferiore a 1 m sia sovrastante che lateralmente** :

- ***dal riflettore radiante*** per quanto concerne i "funghi radianti" ;
- ***dal terminale di emissione aperto*** per quanto concerne le "stufe a fiamma".

Diverse e minori distanze saranno consentite solo previo dimostrazione che l'apparecchio utilizzatore è stato sottoposto a specifica prova da parte di Organismo Notificato ai sensi del Regolamento EU 2016/426 - ai fini dell'applicazione della marcatura CE e che il flusso radiante o la temperatura delle superfici dell'apparecchio, non costituiscano sorgente di innesco dei predetti materiali.

3.3 DIVIETO DI EFFETTUAZIONE DI DEPOSITO E EVENTUALE MODALITA' DI STOCCAGGIO DEGLI APPARECCHI DOTATI DI BOMBOLE ALLACCIATE, DURANTE L'ORARIO DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

E fatto divieto di deposito di bombole o bottiglie di GPL non allacciate agli apparecchi o altri gas infiammabili, anche vuoti all'interno dei singoli locali e in spazi a cielo libero accessibili al pubblico.

E' consentito il deposito temporaneo degli apparecchi durante l'orario di chiusura dell'attività, comprensive delle relative bombole o bottiglie debitamente allacciate, nelle aree esterne pubbliche a cielo libero, **per una capacità complessiva non maggiore di 75 kg** ivi compreso le eventuali bombole singole installate in altra posizione presso l'utenza servita.

Tale deposito dovrà avvenire :

- con valvola o rubinetto collocato sulla bombola chiuso;
- nel rispetto delle distanze di sicurezza previste da quanto indicato al punto 3.2 che precede;
- in luogo protetto da manomissioni anche attraverso la chiusura a chiave del vano di alloggiamento della bombola;
- protette contro urti di natura accidentale anche causate dal transito in eventuali aree carrabili;
- collegando gli apparecchi tra loro attraverso catene o elementi che ne impediscano l'asportazione ed il movimento, in posizione stabile verticale.

In analogia a quanto previsto dal punto 5.1.4 della norma UNI-CIG 7131:2023 che consente la collocazione di bombole singole all'interno di singoli locali di una singola abitazione:

- in locali di cubatura maggiore di 10 mc. e non maggiore di 20 mc., si può installare una bombola singola di capacità non maggiore di 15 kg, dotati di idonea areazione filo pavimento;
- in locali di cubatura maggiore di 20 mc. e non maggiore di 50 mc. si può installare fino a due bombole singole, per una capacità complessiva non maggiore di 20 kg, dotati di idonea areazione filo pavimento;
- in locali di cubatura di cubatura maggiore di 50 mc. si possono installare fino a due bombole singole, per una capacità complessiva non maggiore di kg. 30, dotati di idonea areazione filo pavimento;
- la capacità complessiva delle bombole singole installate all'interno dell'attività commerciale costituita da più locali e privi di ambienti posti al piano interrato, seminterrato od avente il piano di calpestio a quota più bassa rispetto al piano stradale, e nel rispetto dei requisiti sopra prefissati, non deve comunque essere maggiore di 40 kg;

Potrà essere eventualmente consentito il deposito temporaneo degli apparecchi allacciati alle bombole e con valvola o rubinetto collocato sulla bombola chiusa, all'interno dei locali pertinenti all'attività per un massimo di 40 kg, comprensivo delle bombole o bottiglie di GPL ubicate all'interno dell'unità immobiliare a servizio di altre tipologie di apparecchi, alle seguenti prescrizioni e limitazioni:

- le bombole non devono essere installate:
 - in locali per uso bagno e/o doccia e/o servizi igienici;
 - in locali classificati con pericolo di incendio, quali a semplice titolo di esempio, autorimesse, box, garage, depositi-magazzini di materiali combustibili e/o infiammabili, attività individuate nell'allegato I al DPR 01.08.2011 n° 151;
 - In locali in cubatura minore o uguale di 10 mc;
- in singoli locali o vani di cubatura maggiore di 10 mc. e non maggiore di 20 mc. si può installare un apparecchio allacciato ad una bombola singola di capacità non maggiore di 15 kg;
- in singoli locali o vani di cubatura maggiore di 20 mc. e non maggiore di 50 mc. si possono installare fino a due apparecchi allacciati alle relative bombole, per una capacità complessiva non maggiore di 20 kg;
- in singoli locali o vani di cubatura maggiore di 50 mc. si possono installare fino a due bombole singole, per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg;

I locali o vani in cui sono installati gli apparecchi comprensivi della relativa bombola, devono essere areati naturalmente e avere preferibilmente una porta prospiciente l'esterno, devono essere dotati di una o più aperture fisse di areazione situate a quota prossima a quella del pavimento, aventi superficie libera complessiva di almeno 100 cmq per ogni bombola installata.

I locali o vani in cui vengono tenuti in deposito gli apparecchi e le relative bombole allacciate non devono avere comunicazioni dirette o indirette con vani interrati o aventi quota inferiore rispetto al piano di posa e al piano esterno.

4. REQUISITI E RACCOMANDAZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONI

I seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni.

Le bombole di GPL devono essere caricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della vigente legislazione.

E' vietato effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole.

L'utilizzo di impianti alimentati a gas combustibile o di singoli apparecchi in luoghi di lavoro così come definiti dal D.lvo 09.04.2008 n° 81 e s.m.i., non può che prescindere dall'effettuazione della valutazione dei rischi e correlate misure di prevenzione e protezione, di formazione e informazione sui rischi connessi ed eventuale attività addestrativa.

L'installazione e/o sostituzione delle bombole deve essere effettuata solo ed esclusivamente da soggetti in possesso di attestato di formazione di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs 22.02.2006 n° 128, previo pianificazione preventiva delle procedure per l'approvvigionamento del GPL, l'installazione e la sostituzione delle bombole e lo stoccaggio degli apparecchi allacciati, in conformità alle vigenti disposizioni ed ai contenuti della presente nota, non costituendo tali attività alcun aggravio burocratico a carico del legale rappresentante dell'attività in quanto già annoverato tra gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, laddove e non costituisca luogo di lavoro o l'assenza di lavoratori subordinati a qualsiasi titolo anche a titolo di attività volontaria e non retribuita, trattasi di attività preordinata ai ai relativi obblighi nascenti dall'applicazione delle norme sull'impiego e uso del gas combustibile.

In prossimità della zona ove ha luogo la prima installazione o la sostituzione della bombola:

- ogni operazione deve avvenire in totale assenza di possibili fonti di accensione (*apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, presenza di scintille, fiamme vive anche a resistenza elettrica a vista*).
- nel corso dell'intera durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compreso i telefoni cellulari;
- in presenza di perdita da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocarne l'accensione. Se non è possibile contenere la perdita devono essere adottati i seguenti comportamenti:
 1. se si riscontra una perdita di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato;
 2. se si rincontra una perdita di gas della bombola e dalla sua valvola e non sia in grado di eliminarla con i mezzi propri, ci si deve comportare a seconda dei casi, nei modi seguenti:
 - 2.1 - in caso di perdita non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani o zone poste a quota più bassa rispetto al piano di posa, chiamare i servizi di emergenza e provvedere alla successiva immediata sostituzione della bombola;

2.2 – in caso di perdita rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo lontano da persone ed edifici per quanto possibile, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola, non inclinare né rovesciare la stessa, chiamare immediatamente i servizi di emergenza e successivamente avvertire il fornitore affinché provveda al suo immediato ritiro.

- in caso di incendio dopo aver allontanato le persone e avvertito i competenti servizi di emergenza:

- a. se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio del gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi l'arto con un panno bagnato;
- b. se non è possibile bloccare il rilascio del gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto di acqua frazionata fino ad esaurimento del gas in essa contenuto. La bombola non deve comunque essere né inclinata o rovesciata;
- c. se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanza o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, per esempio allontanando la bombola in zona più sicura lontana da persone e ove possibile da edifici, interponendo uno schermo in materiale non combustibile tra la bombola e l'incendio, irrorando con getto di acqua.

Si raccomanda infine, (compatibilmente con le esigenze di tutela storico, artistico e monumentale, laddove ne ricorra l'ipotesi) l'installazione della necessaria segnaletica di sicurezza.

Quanto sopra fatto salvo il rispetto degli altri obblighi di sicurezza correlati all'applicazione dalla vigente legislazione, tra i quali il primario precetto di sottoporre a regolare manutenzione, macchine, attrezzature e impianti.

LA PRESENTE LINEA GUIDA NON E' DA RITENERSI INTEGRALMENTE ESAUSTIVA E NON ESULA DAGLI OBBLIGHI DI RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE APPLICABILI IN MATERIA DI SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTALI, ANCHE SE NON RICHIAMATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.

IL FUNZIONARIO VV.F.
DCS Fabrizio VESTRUCCI

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Fabrizio PRIORI